



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 7 del 19 febbraio 2026*

In breve

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Spazi di convenienza disponibili per chi presenta il modello REDDITI 2025 dopo il 29 gennaio | 2 | Rottamazione-quinquies: suddividere le adesioni per minimizzare il rischio di decadenza |
|----------|---|----------|--|

Approfondimenti

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Srl con soci al 50% come superare lo stallo decisionale: prima parte | 2 | CU 2026 Lavoro autonomo – Provvigioni – Redditi diversi |
| 3 | La proroga dei bonus edili nella Legge di bilancio | | |

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



13

Il Giudice ha sentenziato



18

In breve..... 22

Spazi di convenienza disponibili per chi presenta il modello REDDITI 2025 dopo il 29 gennaio 22

Rottamazione-quinquies: suddividere le adesioni per minimizzare il rischio di decadenza 26

L'Approfondimento..... 29

Srl con soci al 50% - come superare lo stallo decisionale – prima parte..... 29

L'Approfondimento..... 37

CU 2026 Lavoro autonomo – Provvigioni – Redditi diversi 37

L'Approfondimento..... 49

La proroga dei bonus edili nella Legge di bilancio 49

Flash di stampa



**Revisione della PEX
e decreto correttivo
marzo**

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

Durante l'incontro presso Assolombarda sugli "Aspetti tributari per le imprese della legge di Bilancio 2026", il viceministro Maurizio Leo ha presentato diversi impegni e rassicurato imprenditori e professionisti in merito alla "semplificazione e stabilità delle norme". Tra le principali promesse ci sono la revisione della Pex, la riduzione dell'impatto delle ritenute d'acconto B2B e una valutazione concreta degli effetti fiscali del buyback. Il viceministro ha inoltre affermato che il decreto Omnibus includerà tutte le questioni ancora aperte relative al reddito d'impresa, e ha previsto che il provvedimento sarà pronto entro marzo.

**Sospensioni per
calamita al Sud**

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

Il Governo valuta la sospensione delle scadenze fiscali per i Comuni colpiti dal ciclone Harry fino al 31 maggio 2026. La misura sarà inclusa nel decreto straordinario previsto per l'11 febbraio 2026.

**Intelligenza
artificiale per
controllo formale
dichiarazioni**

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

L'Agenzia delle Entrate userà l'intelligenza artificiale per scegliere quali dichiarazioni dei redditi controllare, verificare la correttezza dei dati e velocizzare i rimborsi, migliorando così l'uso delle risorse pubbliche.

**Passaggio tra
regime ordinario e
regime forfetario e
rettifiche IVA**

ITALIA OGGI
10.2.2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la rettifica della detrazione IVA per cambio regime fiscale resta obbligatoria per i forfetari. Chi passa dal regime normale al forfetario dal 1.01.2026 deve rettificare le detrazioni nella dichiarazione del 2025 (presentata nel

2026). Chi passa dal forfettario all'ordinario dal 1.01.2026 recupera l'IVA nella dichiarazione del 2026 (presentata nel 2027).

Regime forfettario per ricavi commerciali entro 85.000 euro

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

Dal 2026, l'art. 86 del Codice del Terzo settore sarà lo strumento principale per la tassazione semplificata di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi commerciali fino a 85.000 euro. Le nuove regole fiscali superano i precedenti regimi, che saranno abrogati o disapplicati nel 2026; la L. 398/1991 rimane in vigore solo per associazioni e società sportive dilettantistiche.

Affitti brevi, prime istruzioni

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

Nel Focus n. 1/2026, l'Aidc ha esaminato la nuova norma che presume l'imprenditorialità per chi affitta oltre 2 appartamenti brevi all'anno, offrendo soluzioni su comproprietà e comodato.

Modello per il recupero ICI

ITALIA OGGI
10.2.2026

Il D.M. Economia 4.02.2026 ha introdotto il nuovo modello per la dichiarazione di recupero ICI, da inviare entro il 31.03.2026. Sono obbligati gli enti non commerciali che nel 2012 e 2013 hanno versato Imu/Tasi per oltre 50.000 euro annui.

Regole per gli incentivi automatici e semi-automatici

ITALIA OGGI
10.2.2026

Gli incentivi automatici e semiautomatici vengono attivati secondo il D.Lgs. 184/2025 e le normative di riferimento. Gli incentivi fiscali che sono aiuti di Stato o rientrano nel regime de minimis partono solo dopo la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato, Sian o Sipa da parte dell'Autorità competente.

Codice degli incentivi

ITALIA OGGI
9.2.2026

Il D.Lgs. 184/2025, in vigore dal 1.01.2026, introduce il "Codice degli incentivi". Le nuove regole si applicano agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo questa

data, come i bonus della Manovra 2026. Il Codice stabilisce i principi per concessione, gestione e revoca delle agevolazioni.

Il Codice, inoltre, introduce strumenti di programmazione, di monitoraggio e di controllo delle agevolazioni, per una gestione più efficace ed efficiente dei fondi pubblici. In termini generali, il riconoscimento di incentivi segue una logica premiale che valorizza le imprese che investono in parità di genere, in inclusione e responsabilità sociale (certificazione della parità di genere; assunzione di disabili, ecc.); per contro, l'accesso agli incentivi è precluso quando ci sono condizioni cosiddette ostative, come l'irregolarità contributiva (Durc) e l'effettuazione di operazioni di delocalizzazione o di cessazione di attività.

Codice degli incentivi

ITALIA OGGI
9.2.2026

Il D.Lgs. 184/2025, in vigore dal 1.01.2026, introduce il "Codice degli incentivi". Le nuove regole si applicano agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo questa data, come i bonus della Manovra 2026. Il Codice stabilisce i principi per concessione, gestione e revoca delle agevolazioni.

Il Codice, inoltre, introduce strumenti di programmazione, di monitoraggio e di controllo delle agevolazioni, per una gestione più efficace ed efficiente dei fondi pubblici. In termini generali, il riconoscimento di incentivi segue una logica premiale che valorizza le imprese che investono in parità di genere, in inclusione e responsabilità sociale (certificazione della parità di genere; assunzione di disabili, ecc.); per contro, l'accesso agli incentivi è precluso quando ci sono condizioni cosiddette ostative, come l'irregolarità contributiva (Durc) e

l'effettuazione di operazioni di delocalizzazione o di cessazione di attività.

Prima rata 2026 dei contributi Inps artigiani e commercianti

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

Con la circolare 14 del 9 febbraio 2026, l'Inps comunica che per il 2026 il contributo pensionistico di artigiani e commercianti è del 24%, sia per titolari che collaboratori. Il reddito minimale è 18.808 euro; il massimale è 93.707 euro (metodo misto) o 122.295 euro (metodo contributivo). I contributi minimi vanno pagati entro il 18/05, 20/08, 16/11/2026 e il 16/02/2027. Gli importi oltre il minimale si versano con modello F24 seguendo le scadenze fiscali ordinarie.

La tempestività al Pvc può bloccare il sequestro

IL SOLE 24 ORE
10.2.2026

La Guardia di Finanza, durante Telefisco 2026, ha chiarito che comunicare l'adesione al Pvc e la rateizzazione all'Autorità giudiziaria è essenziale perché queste azioni possono evitare il sequestro preventivo. In caso di proposta di sequestro, la Procura deve essere subito informata di eventuali pagamenti o rateizzazioni in corso.

Costo dello studio associato come nelle società di persone

IL SOLE 24 ORE
11.2.2026

L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha chiarito che la cessione di quote in studi associati genera una plusvalenza tassata come capital gain, secondo le modifiche introdotte dalla riforma fiscale. L'art. 54, comma 3-ter, D.P.R. 917/1986 stabilisce che tali plusvalenze e minusvalenze sono considerate redditi diversi. Per determinare il costo iniziale si considera quanto pagato per l'acquisto o altri elementi utili; se la quota deriva da un conferimento, si valuta il valore fiscale netto dell'apporto.

ITALIA OGGI
11.2.2026

Airbnb non può correggere le CU 2025 inviate all'Agenzia delle Entrate per redditi

**Certificazioni
Uniche con
intestazioni errate**

2024 con intestazione errata, poiché sono intestate all'iscritto sul portale invece che al reale percettore (proprietario o autorizzato a ospitare). Questo errore dipende dagli utenti che registrano dati fiscali non corretti. Una certificazione unica sbagliata attribuisce redditi e ritenute d'acconto al soggetto sbagliato. Le soluzioni possibili sono: 1) lasciare le ritenute al soggetto indicato sulla CU e far dichiarare il reddito al vero percettore, che però non potrà usare la trattenuta del 21%; 2) dissociare i dati fiscali della CU emessa dall'OTA e attribuirli all'effettivo percettore.

**Ricongiunzione
nell'INPS dei
contributi liberi
professionisti**

ITALIA OGGI
11.2.2026

Con la circolare n. 15/2026, l'Inps ha attivato la ricongiunzione dei contributi dalle casse previdenziali dei liberi professionisti alla Gestione Separata. Possono aderire solo i professionisti con versamenti successivi al 31.03.1996. La misura si applica alle domande e ai ricorsi presentati dal 9.02.2026 o ancora pendenti. L'onere corrisponde alla differenza tra i contributi dovuti alla Gestione Separata (33% o 25%) e quelli trasferiti, configurando di fatto un "riscatto" contributivo.

**Formulario digitale
per trasporto di
rifiuti urbani**

IL SOLE 24 ORE
11.2.2026

Il D.D. del Ministero dell'Ambiente 5.02.2026, n. 25 stabilisce che dal 13.02.2026 i trasporti di rifiuti urbani devono essere accompagnati dal formulario digitale. Tuttavia, è consigliato conservare la versione cartacea in caso di malfunzionamento della rete telematica.

**Annullamento della
richiesta di
rottamazione-
quinqües**

ITALIA OGGI
12.2.2026

Entro il 30/04/2026 si può annullare la richiesta di rottamazione-quinquies per ripensamento o errore. È preferibile inviare la richiesta via Pec o agli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, evitando la

decadenza tramite mancato pagamento, che impedisce future dilazioni.

Dazi europei sui piccoli pacchi importati

ITALIA OGGI
12.2.2026

Il Consiglio Europeo ha approvato un dazio fisso di 3 euro per ogni categoria di merce nelle spedizioni sotto i 150 euro, rivolte ai consumatori europei dal 1° luglio 2026. Il contributo resterà valido fino al 2028, quando entrerà in funzione la nuova infrastruttura digitale unica che permetterà di applicare le tariffe ordinarie a tutte le importazioni, a prescindere dal valore dichiarato.

Sanzione unica per mancata adeguata verifica e conservazione

IL SOLE 24 ORE
12.2.2026

La Guardia di Finanza, durante Telefisco 2026, ha chiarito che la mancata conservazione è assorbita dalla mancata adeguata verifica. Questo assorbimento si applica se entrambe costituiscono la base dell'omessa segnalazione; la valutazione definitiva sarà effettuata dal Mef al momento delle sanzioni.

Riforma della professione di commercialista

IL SOLE 24 ORE
12.2.2026

La commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo base per la riforma dei commercialisti il 11.02.2026; gli emendamenti vanno presentati entro il 23.02.2026 alle 13:00. La riforma aggiorna il D.Lgs. 139/2005 con novità quali tirocinio durante gli studi universitari, specializzazioni formali, equo compenso, regolamentazione dell'attività associata/societaria e assicurazione professionale collettiva.

L'invio dei corrispettivi in modalità telematica trascina anche il Pos

IL SOLE 24 ORE
12.2.2026

Dal 1.01.2026 diventa obbligatorio collegare il Pos al registratore di cassa telematico. L'obbligo non si applica ai commercianti esonerati dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, a meno che non abbiano scelto volontariamente di trasmettere i dati

ed abbiano un registratore telematico. Si attende un chiarimento ufficiale dall'Amministrazione Finanziaria.

**Adesione alla
rottamazione
quinquies ad
impatto immediato**

ITALIA OGGI
12.2.2026

La domanda telematica di adesione alla rottamazione presentata sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione viene elaborata rapidamente: i carichi passano da "da saldare" a "saldati" in pochi giorni, con conseguente sospensione delle posizioni debitorie. Questo è importante per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione, che richiede il Durc o verifica eventuali inadempienze prima di pagamenti sopra 5.000 euro. L'effetto della sospensione resta valido fino al 31 luglio o 30 settembre 2026, quando sarà necessario versare la prima o unica rata.

**Lavoratori irregolari
in cantiere e patente
a crediti**

IL SOLE 24 ORE
13.2.2026

Con la nota n. 609/2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che l'impiego di più addetti irregolari in un cantiere edile esclude la possibilità di applicare la norma calmieratrice sulle violazioni. Se il datore di lavoro possiede una patente con 30 crediti, questi scendono sotto i 15 richiesti per lavorare nei cantieri.

**Anche il consulente
può rispondere in
proprio a livello
penale**

IL SOLE 24 ORE
13.2.2026

I professionisti possono essere penalmente responsabili se sono a conoscenza di fondi o operazioni legate a soggetti sottoposti a restrizioni UE (art. 275-ter c.p.). Oltre alla mancata comunicazione, rispondono anche per aver facilitato violazioni o elusioni delle sanzioni UE, ad esempio attraverso la creazione di società fittizie o documentazione falsa.

**Rottamazione-
quinquies**

IL SOLE 24 ORE
14.2.2026

Se il piano di rateazione ordinario comprende solo carichi definibili, la domanda di definizione agevolata sospende i pagamenti previsti fino al

31.07.2026, quando le rate relative a questi carichi vengono automaticamente revocate. Da allora, l'Erario non addebita più le rate sul conto del debitore; è suggerito informare l'Agenzia Entrate-Riscossione per bloccare gli addebiti. Se invece il piano include anche carichi non definibili, il contribuente deve continuare il pagamento delle rate relative. L'Agenzia non ricalcola automaticamente il piano: il contribuente dovrà revocare il mandato Sdd, recarsi agli sportelli e richiedere il nuovo calcolo per proseguire la rateazione sui carichi non definibili, pagando la rata determinata in sede.

Terzo settore e
inquadramento
fiscale ai fini Iva

IL SOLE 24 ORE
14.2.2026

Per definire il corretto regime fiscale di un'associazione pro loco, è necessario analizzare le attività svolte e le tipologie di entrate, verificando l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Dal 2026, il regime forfettario ex L. 398/1991 sarà disapplicato per le pro loco iscritte al Terzo settore, che potranno applicare il regime forfettario previsto dal Codice del Terzo settore; sarà invece abrogato per le associazioni non iscritte. Una volta verificata la qualifica, si potrà valutare l'inquadramento fiscale delle varie entrate.

Imprese sociali
senza test di
commercialità

IL SOLE 24 ORE
14.2.2026

L'art. 79 D.Lgs. 117/2017 si applica agli enti del Terzo settore, escluso le imprese sociali. Le associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte al Runts e le imprese sociali non sono coinvolte dalle disposizioni dell'art. 79 Cts.

Proroga Fir digitale
(xFir) del Renti

IL SOLE 24 ORE
14.2.2026

La partenza del Fir digitale (xFir) del Renti era prevista per il 13.02.2026, ma un avviso ha segnalato l'indisponibilità dei servizi Renti dalle 09:00 di quel giorno. La tracciabilità del trasporto rifiuti prosegue su

carta seguendo le procedure di emergenza. Si attende un nuovo annuncio sui siti ufficiali per la chiusura dell'evento, dopo cui si continuerà a usare la carta fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione del Ministero dell'Ambiente.

Beni agevolabili con l'iperammortamento

IL SOLE 24 ORE
16.2.2026

L'iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 prevede i nuovi allegati IV e V, che sostituiscono gli allegati A e B della L. 232/2016 e aggiornano l'elenco dei beni agevolabili, includendo nuove categorie, tecnologie e comparti prima esclusi.

Regime fiscale delle holding

IL SOLE 24 ORE
16.2.2026

Il vantaggio fiscale principale di una holding deriva dall'art. 89, comma 2 del Tuir, che prevede un'imposizione all'1,20% sui dividendi ricevuti dalle partecipate (tassando solo il 5% con Ires); tuttavia, la tassazione del 26% per soci persone fisiche viene semplicemente rinviata al momento della distribuzione finale. La legge di Bilancio 2026 ha limitato questi benefici escludendo le partecipazioni fino al 5%. Inoltre, secondo l'atto di indirizzo Mef del 27.02.2025 sull'abuso di diritto, anche il differimento non temporaneo dell'imposizione può costituire vantaggio fiscale indebito, restando comunque necessaria la verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate su eventuali elusioni delle norme tributarie.

Impianti sportivi degli enti locali

IL SOLE 24 ORE
16.2.2026

La concessione degli impianti sportivi comunali con Iva è solitamente vantaggiosa perché i ricavi delle tariffe non coprono i costi e si genera spesso un credito Iva. Tuttavia, la situazione cambierà per effetto dell'art. 36-bis D.L. 75/2023 (incluso nel nuovo Testo Unico Iva) e del rinvio al 2036 dell'art. 5 D.L. 146/2021. Queste norme prevedono l'esenzione Iva

per i servizi connessi allo sport resi a chi pratica attività fisica: l'art. 36-bis riguarda tutti gli enti senza fini di lucro, mentre l'art. 5 limita l'esenzione alle associazioni sportive dilettantistiche, escludendo gli enti locali.

L'Agenzia interpreta



Detrazione per eliminazione delle barriere architettoniche

GUIDA
AGEVOLAZIONI
FISCALI PER
PERSONE CON
DISABILITA'

La detrazione Irpef per l'eliminazione delle barriere architettoniche è del 50% sull'abitazione principale (2025-2027) se effettuata dal proprietario o titolare di diritto reale; negli altri casi, è del 36%. Il limite massimo di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare.

Nelle comunità energetiche trattenute fuori imponibile

INTERPELLO
N. 22/2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 22/2026), per le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) le somme trattenute sugli incentivi sono decommercializzate se usate per coprire i costi istituzionali.

Fusione senza emersione di riserve in sospensione

INTERPELLO
N. 23/2026

Con la risposta n. 23 dell'8.02.2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti da una fusione non genera riserve in sospensione nel patrimonio netto e non comporta affrancamenti straordinari. Questo vale per le differenze da fusione imputate a beni o avviamento.

Regime forfetario e contratto di rete

INTERPELLO
N. 24/2026

Con la risposta all'interpello n. 24/2026, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per i professionisti aderenti al regime forfetario, la sottoscrizione di un contratto di rete con altri colleghi non determina la decadenza dal regime agevolato. Tale operazione, infatti, non ricade tra le clausole ostative previste dalla normativa vigente, finalizzate a prevenire il frazionamento artificioso dell'attività autonoma.

PROVVEDIMENTO

Regime opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale per Pmi	3.2.2026	Con il provvedimento del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo regime opzionale per il controllo del rischio fiscale previsto dall'art. 7-bis D.Lgs. 128/2015, valido per il biennio 2026-2027. Si tratta di una versione semplificata dell'adempimento collaborativo, pensata per imprese che non raggiungono la soglia dei 500 milioni di euro di fatturato, ma adottano comunque un sistema strutturato di controllo del rischio fiscale. Questo nuovo regime permette anche alle aziende più piccole di instaurare una cooperazione rafforzata con il Fisco, beneficiando di vantaggi premiali.
---	----------	---

Limite di compensi del forfetario e somme non dovute	INTERPELLO N. 26/2026	Secondo l'interpello n. 26/2026 dell'Agenzia delle Entrate, si esce dal regime forfetario se si percepiscono compensi oltre 85.000 euro, anche se una parte viene poi restituita. Ai fini fiscali contano solo i compensi effettivamente ricevuti nell'anno; eventuali rettifiche successive non sono considerate.
--	-----------------------	--

Termini e tasso di interesse per il ravvedimento speciale	FAQ RAVVEDIMENTO SPECIALE	L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq sul ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale. L'art. 2-quater D.L. 113/2024 consente ai soggetti ISA di aderire, entro il 31.10.2024 (o 12.12.2024 per CPB), al ravvedimento speciale mediante versamento di un'imposta sostitutiva per gli anni 2018-2022; l'art. 12-ter D.L. 84/2025 estende la possibilità agli anni 2019-2023. Il pagamento può avvenire in unica soluzione tra il 1.01 e il 15.03.2026, oppure in massimo 10 rate mensili con interesse legale dall'1,6% dal 15.03.2026. Le scadenze delle rate sono il 15 di ogni mese successivo a marzo 2026. Per gli anni 2018-2022, la rateazione poteva essere
---	---------------------------	--

divisa in massimo 24 rate mensili, con interesse dal 31.03.2025; le prime rate versate prima del termine sono regolari se rispettano la cadenza mensile per quelle successive. Il tasso d'interesse sulle rate 2026 è pari all'1,6%, applicato dalla seconda rata in poi.

Comunicazione bonus edilizi in condominio

PROVVEDIMENTO
N. 50559/2026

Con il provvedimento n. 50559/2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per la comunicazione dei bonus edilizi da parte dell'amministratore di condominio. Tra le novità, è ora possibile indicare se l'abitazione è quella principale del condomino, requisito che permette di accedere all'aliquota maggiorata del 50% in modo sperimentale e facoltativo per il primo anno.

Affrancamento riserve in sospensione e dichiarazione tardiva

INTERPELLO
N. 27/2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 27/2026), l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta parte dal 31.12.2024 e si opta nel modello dichiarativo 2025. L'importo versato a giugno 2025 può essere successivamente corretto tramite ravvedimento e dichiarazione tardiva.

Regime forfetario e credito d'imposta per investimenti in start-up

INTERPELLO
N. 29/2026

Con la risposta n. 29/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche chi aderisce al regime forfetario può beneficiare della detrazione per investimenti in start-up e Pmi innovative, convertendola in credito d'imposta in caso di incapacienza Irpef.

Cessione della detrazione da sismabonus acquisti

INTERPELLO
N. 31/2026

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 31/2026, ha precisato che il sismabonus acquisti spetta solo per le spese realmente sostenute. Lo sconto in fattura o la cessione del credito sono validi solo sulle somme

pagate entro i termini previsti; non spettano crediti d'imposta per importi non pagati.

Cedolare secca per proroga locazione commerciale

INTERPELLO
N. 34/2026

L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 34/2026) chiarisce che nel 2025 si può scegliere la cedolare secca solo per i contratti di locazione commerciale stipulati ex novo nel 2019, durante la prima proroga del sessennio. I contratti sottoscritti nel 2013 e già prorogati nel 2019 non sono ammessi al regime della cedolare secca.

Concordato preventivo biennale ed esonero visto di conformità

INTERPELLO
N. 36/2026

Con l'interpello n. 36/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esonero parziale dal visto di conformità per il concordato preventivo biennale (Cpb) riguarda solo le dichiarazioni relative ai periodi coperti dal Cpb e non cambia l'obbligo di presentare prima la dichiarazione annuale per compensare crediti sopra i 5.000 euro. Per gli anni precedenti al Cpb, l'esonero dipende dal raggiungimento delle soglie di affidabilità fiscale.

Retribuzioni convenzionali e stock option

INTERPELLO
N. 37/2026

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 37/2026, chiarisce che i redditi differiti da piani incentivanti azionari maturati all'estero da dipendenti residenti in Italia sono inclusi nelle retribuzioni convenzionali e non vanno tassati separatamente.

Liquidazione di una quota di Sas e cessazione della Sas

INTERPELLO
N. 38/2026

Quando si liquida una quota di Sas e cessa la società, è necessario distinguere fiscalmente tra le fasi precedenti e successive alla liquidazione. Il reddito maturato prima della liquidazione va ripartito tra i soci o, in caso di decesso, al socio superstite, e se anch'esso viene meno, agli eredi in proporzione. Gli eredi

devono anche pagare tasse su eventuali valori ricevuti oltre il costo fiscale della partecipazione. Se gli eredi non diventano soci, hanno solo diritto alla liquidazione senza incremento del valore fiscale (interpello n. 38 del 12.02.2026).

Cpb e imprese di costruzioni senza ricavi

INTERPELLO
N. 39/2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 39/2026), le imprese di costruzioni possono applicare l'Isa DG69U anche senza ricavi, purché aumentino le rimanenze. In questi casi, l'accesso al concordato preventivo biennale si basa sull'attività svolta, non sui ricavi.

Comune di Campione d'Italia

PROVVEDIMENTO
DEL 13.02.2026

Per il periodo d'imposta 2025, la riduzione forfetaria del cambio sui redditi in franchi svizzeri per residenti e attività di Campione d'Italia è pari al 31,64%, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13/02/2026.



Il Giudice ha sentenziato

Imposta di registro
fissa su restituzione
caparra
confirmatoria

CASSAZIONE
N. 2816/2026

Con l'ordinanza n. 2816 del 9.02.2026, la Cassazione ha stabilito che sulla restituzione del doppio della caparra confirmatoria (in caso di scioglimento del preliminare per inadempimento), si applica l'imposta di registro fissa secondo l'art. 8, c.1, lett. e) D.P.R. 131/1986. La controversia riguardava la tassazione di una sentenza che disponeva la restituzione delle somme versate, comprese nel doppio della caparra. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta proporzionale sull'importo liquidato, riferendosi all'art. 8, c.1, lett. b).

Prova su fattori
esterni per le
società non
operative

CASSAZIONE
N. 2790/2026

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2790/2026, chiarisce che la disciplina delle società non operative si può disapplicare solo se ci sono circostanze straordinarie comprovate che impediscono di raggiungere i ricavi minimi; l'inattività o l'abbandono non bastano senza prove di un comportamento imprenditoriale attivo.

Atti in autotutela
sostitutiva

CASSAZIONE
N. 1284/2026

La Cassazione (ord. 21.01.2026, n. 1284) ha stabilito che gli enti impositori possono sostituire in qualsiasi momento atti di accertamento viziati con nuovi provvedimenti, anche senza elementi sopravvenuti, richiedendo tributi o sanzioni più elevati. Il nuovo atto deve

essere notificato entro il termine di decadenza.

Nulla il testamento con l'aiuto dell'amministratore di sostegno

CASSAZIONE
N. 2648/2026

La Cassazione (sentenza 6.02.2026, n. 2648) ha dichiarato nullo il testamento pubblico dettato al notaio da una persona sotto amministrazione di sostegno, anche se assistita dall'amministratore autorizzato. Il testamento pubblico non permette la presenza di persone diverse da quelle indicate dall'art. 603 c.c.: solo il notaio, il testatore e i testimoni sono ammessi. L'amministrazione di sostegno non implica incapacità di testare; il beneficiario può compiere atti personalissimi, salvo limitazioni espresse dal giudice tutelare secondo l'art. 411 c.c.

Applicare un regime fiscale improprio non è reato

CASSAZIONE
N. 5051/2026

La Cassazione (sentenza 9.01.2026, n. 5051) ha stabilito che non basta l'applicazione dell'Iva ordinaria invece del reverse charge per considerare una dichiarazione fraudolenta: se fatture riportano correttamente beni, quantità, prezzi e imposta, c'è irregolarità fiscale, ma l'operazione non è giuridicamente inesistente.

Delega di firma e avviso di accertamento

CASSAZIONE
N. 8597/2026

La Cassazione, con l'ordinanza n. 8597/2025, ha stabilito che l'avviso di accertamento firmato da un funzionario delegato è annullabile se la firma supera l'importo autorizzato e riguarda solo le imposte recuperabili, escludendo le sanzioni.

Il mancato sfratto fa perdere il bonus prima abitazione

CASSAZIONE
N. 2487/2026

La Cassazione (ordinanza 5.02.2026 n. 2487) chiarisce che per beneficiare della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I,

allegata al D.P.R. 131/1986, è necessario trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito, salvo cause di forza maggiore. La resistenza dell'inquilino non costituisce forza maggiore se era nota al momento dell'acquisto.

Iscrizione alla Cassa edile per impresa non edile

CASSAZIONE
N. 18587/2025

La nota n. 18587/2025 del Ministero del Lavoro stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile per imprese non edili riguarda il singolo cantiere, non tutta l'azienda. Se l'attività edile è prevalente nel cantiere, è necessario iscriversi; piccoli lavori edilizi non comportano l'obbligo.

Accertamento e costituzione di un fondo patrimoniale

CASSAZIONE
N. 5760/2026

La Cassazione penale (sentenza n. 5760/2026) ha chiarito che creare un fondo patrimoniale durante un accertamento fiscale non costituisce automaticamente sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; serve una verifica sull'effettiva finalità fraudolenta e sull'impatto sulla riscossione erariale.

Responsabilità del commercialista cancellato dall'albo

CASSAZIONE
N. 5049/2026

La Cassazione (sentenza 9.01.2026 n. 5049) ha disposto gli arresti domiciliari per un commercialista indagato per associazione a delinquere e frodi fiscali, ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato, anche dopo la cancellazione dall'albo e dagli elenchi dei revisori, che è solo un ostacolo formale facilmente aggirabile.

Deposito ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC in pdf

CASSAZIONE
N. 1779/2026

Il deposito delle ricevute di notifica via Pec in formato pdf, anziché eml, non rende il ricorso inammissibile se la controparte non ne contesta la conformità e risulta provata la ricezione.

La Cassazione lo ha stabilito con l'ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026.

Responsabilità del commercialista per le sanzioni fiscali

CASSAZIONE
N. 3215/2026

Il commercialista è responsabile delle sanzioni fiscali inflitte al contribuente se commette errori nella dichiarazione dei redditi. Deve verificare che il cliente abbia rispettato tutti i requisiti per benefici fiscali, anche se non ha gestito direttamente la pratica. Lo ha stabilito la Cassazione civile con l'ordinanza n. 3215 del 13.02.2026.

Riconoscimento credito per le imposte assolte all'estero

CASSAZIONE
N. 3215/2026

Il credito d'imposta per tasse estere spetta anche se la società non ha dichiarato né i redditi esteri né le relative imposte. La Cassazione (sentenza n. 1651 del 25.01.2026) ha riconosciuto il diritto al rimborso a una società che non aveva riportato tali dati nella propria dichiarazione dei redditi di gruppo.

Crediti professionali e liquidazione giudiziale

CASSAZIONE
N. 2664/2026

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 2664/2026), attestatori, commercialisti e avvocati che assistono una richiesta di concordato preventivo rischiano l'esclusione dei loro crediti dalla procedura fallimentare se il curatore contesta un loro inadempimento, come carenze documentali, errori tecnici nel piano, violazioni delle regole procedurali o mancata informazione puntuale al debitore sulle obbligazioni della procedura.

In breve

Spazi di convenienza disponibili per chi presenta il modello REDDITI 2025 dopo il 29 gennaio

Secondo l'art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97, chi omette la dichiarazione dei redditi è soggetto a una sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Diversamente, se la dichiarazione viene presentata in ritardo oltre i 90 giorni, l'art. 1 comma 1-*bis* dello stesso decreto stabilisce una sanzione pari al 75%, purché la dichiarazione sia trasmessa senza controlli fiscali in corso e nei termini previsti per l'accertamento.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi può essere sanata esclusivamente entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione, beneficiando della riduzione della sanzione per omessa dichiarazione a 1/10, come disposto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/97. Considerando che il termine per la presentazione del modello REDDITI 2025 (relativo all'anno 2024) è scaduto il 31 ottobre 2025, la possibilità di regolarizzare l'omissione si è definitivamente conclusa il 29 gennaio 2026.

Anche qualora il contribuente non abbia provveduto al ravvedimento entro il 29 gennaio, può risultare comunque conveniente procedere con la presentazione della dichiarazione. Come previsto dall'art. 1, comma 1-*bis* del DLgs. 471/97, è applicata una sanzione ridotta al 75% (anziché quella ordinaria del 120%) nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i 90 giorni, purché in assenza di controlli fiscali e entro i termini di accertamento.

Inoltre, secondo l'articolo 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, se il contribuente invia la dichiarazione omessa entro la scadenza prevista per quella dell'anno successivo, senza che siano stati avviati controlli amministrativi o penali e provvede al pagamento di imposte, interessi e sanzioni, il reato di omessa dichiarazione non viene punito.

Il mancato invio della dichiarazione, quando l'importo supera i 50.000 euro previsti come soglia di punibilità, costituisce un reato secondo l'articolo 5 del DLgs. 74/2000.

In sintesi, una volta trascorsi i 90 giorni per il ravvedimento operoso (cioè dopo il 29/1/2026 per il modello REDDITI 2025 riferito all'anno 2024):

- Se il modello REDDITI 2025 viene presentato (insieme al pagamento di imposte, sanzioni e interessi) entro la scadenza per il modello REDDITI 2026 (riferito all'anno

2025) e non ci sono stati controlli fiscali o penali, non si incorre nella punibilità penale; inoltre, la sanzione amministrativa applicata è del 75% anziché del 120%.

- Se il modello REDDITI 2025 viene trasmesso entro il termine previsto per l'accertamento, senza controlli fiscali (quindi entro il 31 dicembre 2032), anche in questo caso si applica la sanzione del 75% invece che quella del 120%.

In merito alla causa di non punibilità penale, la prassi ha chiarito che è consentito procedere al pagamento in autoliquidazione della sanzione anche oltre il termine di 90 giorni, senza applicazione della riduzione prevista per il ravvedimento operoso. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli né specificato il tasso di interesse da applicare (circ. Agenzia Entrate 12 maggio 2022 n. 11), che dovrebbe corrispondere al tasso da accertamento pari al 4% (art. 2 del DM 21/5/2009), diverso dal tasso legale previsto esclusivamente per le ipotesi di ravvedimento.

La sanzione applicabile, secondo la normativa vigente, è pari al 75%. In particolare, qualora le imposte vengano versate oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, le sanzioni risultano essere proporzionali, con aliquote fissate al 120% oppure, laddove la dichiarazione omessa sia presentata prima dell'avvio della fase di controllo, al 75%, come indicato nella risposta all'interpello Agenzia delle Entrate del 20/10/2023 n. 450. È opportuno precisare che tale sanzione può essere ridotta sino a un quarto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLgs. 472/97 (Corte Cost. 17/03/2023 n. 46).

Le osservazioni precedentemente formulate sono applicabili anche alla dichiarazione IVA e alla dichiarazione del sostituto d'imposta. È importante sottolineare che la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto un nuovo periodo all'art. 5, comma 1, del DLgs. 471/97 in materia di omessa dichiarazione IVA. In particolare, viene stabilito che "In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del DPR 26/10/1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1". Tale indicazione riguarda la sanzione applicata a seguito della liquidazione automatica relativa all'omessa dichiarazione IVA (prevista dalla L. 199/2025, che ha inserito l'art. 54-bis.1 nel DPR 633/72).

Nel caso di liquidazione automatica, la sanzione per omessa dichiarazione proporzionale viene applicata esclusivamente sulle imposte ancora dovute, escludendo dal calcolo le

imposte già versate, anche se il pagamento è avvenuto oltre i 90 giorni. Quanto illustrato si configura come applicazione di un principio generale, idoneo a superare la prassi precedentemente citata e valido anche per le imposte sui redditi e per le ritenute fiscali, pur non essendo prevista alcuna liquidazione automatica in relazione all'omessa dichiarazione per tali fattispecie.

Norma/Prassi	Fattispecie	Violazioni commesse sino al 31/08/2024	Violazioni commesse dal 1/9/2024
Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97	Omessa dichiarazione	Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro)	120% delle imposte dovute (minimo 250 euro)
Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97	Omessa dichiarazione (se non sono dovute imposte)	Da 250 euro a 1.000 euro	Invariata
Circ. Agenzia delle Entrate 12/10/2016 n. 42	Dichiarazione presentata entro i 90 giorni	Da 250 euro a 1.000 euro	Invariata
Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97	Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva senza controlli	Dal 60% al 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro)	Abrogato
Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97	Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva senza controlli (se non sono dovute imposte)	Da 150 euro a 500 euro	Abrogato
Art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97	Dichiarazione presentata dopo i 90 giorni entro i termini di accertamento senza controlli	Non prevista	75% delle imposte dovute

Art. 1 comma 1- bis del DLgs. 471/97	Dichiarazione presentata dopo i 90 giorni entro i termini di accertamento senza controlli (se non sono dovute imposte)	Non prevista	Da 250 a 1.000 euro
Art. 1 comma 8 del DLgs. 471/97	Redditi esteri non dichiarati	Aumento di un terzo	Abrogato

Rottamazione-quinquies: suddividere le adesioni per minimizzare il rischio di decadenza

La rottamazione quinquies (legge n. 199/2025) offre un'opportunità di riduzione del debito, ma richiede di valutare attentamente i carichi da definire. Accorpate tutto il debito in un'unica istanza comporta il rischio di perdere i benefici se si saltano due rate. Il frazionamento delle domande aiuta a gestire meglio il rischio di insolvenza e a salvaguardare il risparmio su singole quote di debito.

La legge di Bilancio 2026 introduce la rottamazione quinquies (art. 1, commi 82-101, legge n. 199/2025), che permette ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo capitale e spese vive, con lo stralcio totale di sanzioni, interessi e aggio.

Per quanto riguarda i debiti definibili, il campo di applicazione si limita alle imposte provenienti da verifiche automatiche e formali, ai contributi INPS non collegati ad accertamenti e alle sanzioni del Codice della strada imposte dalle Prefetture. La normativa consente una notevole flessibilità nel pagamento: è possibile saldare tutto entro il 31 luglio 2026 oppure scegliere una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

Optare per un pagamento rateale su nove anni riduce l'impegno economico iniziale, ma aumenta il rischio di insolvenza nel lungo periodo per il contribuente. Le regole sulla decadenza sono molto rigide: se non vengono pagate integralmente anche solo due rate, anche non consecutive, oppure l'ultima rata prevista, la definizione agevolata diventa inefficace.

Nel caso in cui l'intero debito sia accorpato in un'unica istanza di definizione, qualsiasi eventuale inadempimento futuro comporterà la decadenza dai benefici relativi a tutti i carichi indicati. Di conseguenza, saranno immediatamente riavviate le procedure di recupero dell'importo originario, comprensivo delle sanzioni e degli interessi precedentemente stralciati (al netto dei pagamenti già effettuati), e sarà precluso l'accesso a successive rateizzazioni ordinarie ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Per ridurre il rischio, si consiglia di evitare la presentazione di un'unica istanza globale e di optare per il frazionamento della domanda di adesione.

Dal punto di vista tecnico è consentito presentare più domande separate, suddividendo i carichi secondo criteri che tutelano l'accesso ai benefici previsti. Ogni piano rateale opera fiscalmente in modo indipendente: in caso di momentanea indisponibilità finanziaria, il contribuente ha la facoltà di privilegiare i pagamenti relativi ai piani considerati prioritari, assicurando così la continuità dell'agevolazione quanto meno su una parte del debito. Va evidenziato che eventuali inadempienze relative al "Piano A" non compromettono la validità del "Piano B" o del "Piano C", che restano pienamente efficaci purché i relativi obblighi vengano regolarmente adempiuti.

Un elemento essenziale del frazionamento è la distinzione tra carichi composti esclusivamente da sanzioni (ad esempio, sanzioni per tardivo versamento) e quelli che includono anche la quota capitale:

- in presenza di debiti costituiti unicamente da sanzioni pecuniarie, il costo di estinzione si limita ai diritti di notifica della cartella di pagamento, ove previsti. È opportuno presentare una domanda separata per tali posizioni ed effettuare il pagamento in un'unica soluzione, così da regolarizzare immediatamente una parte della posizione debitoria e tutelare il beneficio conseguito;
- laddove i carichi comprendano imposte o contributi non versati, con un impatto finanziario superiore, risulta più appropriato attivare un piano di ammortamento dedicato, avvalendosi della possibilità di dilazione fino a 54 rate.

Per capire l'utilità della pianificazione fiscale analitica, consideriamo il caso di un contribuente che ha debiti iscritti a ruolo per un totale di 85.000 euro tra il 2018 e il 2023. L'analisi del prospetto informativo evidenzia tre distinti carichi:

- Carico A (IVA 2018): l'imposta è stata pagata in ritardo; rimangono solo sanzioni e interessi da saldare, per un importo di 12.000 euro.
- Carico B (IRPEF 2021): mancato versamento; il debito include capitale (20.000 euro) e accessori (8.000 euro), per un totale di 28.000 euro.
- Carico C (Contributi INPS 2022): anche qui omesso versamento; comprende capitale (35.000 euro) e accessori (10.000 euro), per un totale di 45.000 euro.

Se si presenta una sola domanda, l'importo da versare è di 55.000 euro, suddiviso in 54 rate di circa 1.018 euro ciascuna (con un interesse del 3%). Tuttavia, se nel 2029 il

contribuente dovesse saltare due rate, perderebbe il beneficio della rottamazione e verrebbe ripristinato il debito originale di 85.000 euro, sottraendo quanto già pagato tramite la rottamazione. Inoltre, non sarebbe più possibile rateizzare la somma residua.

Il contribuente presenta tre richieste:

- Istanza 1 (Carico A): Pagamento unico entro il 31 luglio, con costo minimo e cancellazione definitiva del debito;
- Istanza 2 (Carico B - IRPEF): 54 rate;
- Istanza 3 (Carico C - INPS): 54 rate.

Si ipotizza una nuova crisi di liquidità nel 2029.

Il contribuente può sospendere i pagamenti dell'Istanza n. 2 (IRPEF). La perdita del beneficio per il Carico B non compromette il piano C (INPS), che continua normalmente. Pur rinunciando alle agevolazioni fiscali, si mantiene la regolarità contributiva, ottenendo il DURC ed evitando il blocco operativo.

Come illustrato, l'applicazione di queste strategie rende la rottamazione quinquies una gestione evoluta del flusso di cassa. In caso di problemi finanziari, la decadenza interesserà soltanto il capitale residuo dei piani non completati, mentre le posizioni già estinte rimarranno definitivamente chiuse.

Per valutare correttamente questo approccio, è fondamentale richiedere in anticipo il prospetto informativo attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Solo un esame approfondito del documento consente di suddividere con criterio le richieste, assicurando una solida "polizza" per risolvere le pendenze passate in modo sicuro e sostenibile.

L'Approfondimento

Srl con soci al 50% - come superare lo stallo decisionale – prima parte

Premessa

In questa disamina tratteremo del caso di una srl in cui sono presenti due soci o due gruppi di soci che detengono il 50% del capitale sociale e che sono in perenne conflitto tra di loro.

Al verificarsi di una situazione di tal genere la soluzione più diretta per eliminare la conflittualità è la vendita della partecipazione da un socio all'altro, ovvero a un terzo.

Diversamente, infatti, l'assemblea potrebbe non funzionare portando anche allo scioglimento della società.

Partecipazione paritaria e stallo decisionale

Esaminiamo di seguito il blocco di funzionamento della società che può verificarsi in una Srl quando due soci o due gruppi di soci che detengono il 50% del capitale sociale sono in stabile conflitto.

Iniziamo ricordando che nel primo comma dell'art. 2484 del c.c.¹:

- sono indicate le cause di scioglimento delle società di capitali;
- tra le varie ipotesi elencate, è individuata al n. 3) l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività.

¹ L'art. 2484 del c.c. afferma che: "Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata".

Premesso ciò, osserviamo che:

- la continuata inattività dell'assemblea si verifica quando l'assemblea non viene convocata, ovvero se convocata i soci non vi partecipano;
- l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea si manifesta quando l'assemblea, seppur convocata e riunita non riesce a raggiungere le maggioranze previste dalla legge oppure dallo statuto per deliberare.

Ora, sapendo che uno degli adempimenti a cui la società deve far fronte ogni anno è l'approvazione del bilancio non servono particolari doti per capire che se l'assemblea non si tiene, ovvero non delibera, si incorre in una causa di scioglimento della società.

In effetti, l'assemblea è lo strumento utilizzato dai soci per riunirsi e per deliberare e di conseguenza dal suo malfunzionamento discende la conflittualità dei soci.

A tutto ciò occorre aggiungere che nel panorama italiano molte società sono di natura familiare, ovvero costituite da pochi soci legati da rapporti di parentela e soprattutto in questi casi la situazione può complicarsi fino a degenerare quando il capitale è ripartito in misura paritaria tra soci che risultano in perenne conflitto tra di loro.

È questo il caso ad esempio:

- della società con due soci al 50%;
- della società in cui sono presenti tre soci, caso in cui lo stallo decisionale può verificarsi quando un socio detiene il 50% e gli altri due il restante 50%;
- della società composta da numerosi soci riconducibili a due gruppi in contrasto.

Tutte queste situazioni possono portare al mancato raggiungimento delle maggioranze da cui deriva il malfunzionamento dell'assemblea e in ultima battuta allo scioglimento della società.

Data questa situazione sorge spontaneo chiedersi se esistono meccanismi per evitare o superare lo stallo decisionale.

La realtà dei fatti ci dimostra che se il conflitto è insanabile l'unica soluzione è che uno dei due soci fuoriesca dalla società e per raggiungere questo fine sussistono diverse modalità che illustreremo di seguito.

Vendita della partecipazione all'altro socio oppure a un terzo

La modalità più diretta per risolvere un conflitto tra soci è vendere la partecipazione. Così, se il socio Rossi vende al socio Bianchi o a un terzo la sua quota di capitale sociale il socio Rossi esce dalla società e il contrasto viene meno.

La vendita della partecipazione a un socio in presenza di un conflitto

L'esistenza di un conflitto tra due soci o due gruppi di soci che detengono il 50% può far nascere problematiche non superabili.

A ben vedere, infatti, la vendita all'altro socio può rivelarsi complicata, dato che:

- trovare un accordo sul prezzo di vendita può risultare difficile, se il socio venditore pretende una cifra troppo alta, mentre il socio acquirente offre una cifra troppo bassa. Ma in tal caso la questione è risolvibile tramite una clausola, cosiddetta di "**roulette russa**", di cui ci tratteremo dopo;
- è necessario che il socio acquirente disponga delle risorse finanziarie per acquistare il restante 50% del capitale. Anche in questo caso, però, la problematica potrebbe essere superata ricorrendo ad esempio ad un finanziamento bancario.

È pur vero che il conflitto potrebbe essere risolto anche mediante la vendita di una sola parte della partecipazione. Se il socio Bianchi, detenendo il 50% del capitale sociale, acquista il 10% della partecipazione dell'altro socio Rossi, il socio Bianchi avrebbe una partecipazione del 60% e lo stallo decisionale verrebbe meno.

Questa possibilità che non sembra la soluzione migliore, dato che il socio Rossi perderebbe potere decisionale in assemblea, potrebbe essere, comunque, adottata per superare lo stallo decisionale stipulando contestualmente alla cessione della quota di capitale sociale un patto parasociale ad hoc finalizzato a salvaguardare il socio cedente.

Si pensi in tal senso alla previsione di un patto parasociale che a fronte della cessione del 10% riconosca, comunque, al socio Rossi (detentore di una quota di capitale del 40% per effetto della cessione) alcuni poteri in ambito societario.

Tuttavia, anche la previsione di un patto parasociale di tal genere non sembra ideale, perché:

- il patto parasociale ha effetto solo tra le parti;
- il socio di maggioranza potrebbe adottare delle politiche volte a limitare i diritti del socio di minoranza. Nello specifico il socio di maggioranza potrebbe ad esempio deliberare la non distribuzione degli utili.

Ecco che il socio di minoranza non solo perderebbe il diritto di nominare gli amministratori, ma anche quello di partecipare ai risultati positivi dell'attività imprenditoriale.

Per questi motivi, la cessione di una parte della partecipazione in presenza di conflitto tra soci raramente si verifica.

Altra situazione che potrebbe verificarsi è, invece, il caso in cui sono presenti tre soci, ad esempio: uno al 50%, uno al 40% e uno al 10%.

Il socio al 10% potrebbe cedere a quello col 50% la sua partecipazione e il conflitto verrebbe meno.

Tuttavia, se sussiste uno stallo decisionale è molto probabile che i soci che rispettivamente detengono il 40% e il 10% vadano d'accordo con la logica conseguenza che uno dei due soci di minoranza non venderà mai la sua quota a quello di maggioranza

Molto spesso, infatti, i due soci che formano insieme il 50% del capitale sono marito e moglie oppure fratelli. Pertanto, la relazione personale prevale rispetto all'interesse economico.

La vendita della partecipazione a un terzo in presenza di un conflitto tra due soci o gruppi di soci che detengono rispettivamente il 50% del capitale sociale

In presenza di un conflitto tra due soci o gruppi di soci che possiedono il 50% del capitale sociale la vendita della partecipazione a un terzo potrebbe trovare qualche intoppo in presenza di una clausola di prelazione.

Detto ciò, osserviamo per prima cosa che pur non essendo direttamente menzionata nella disciplina legislativa delle società, la "**prelazione**" nella S.r.l. è indirettamente regolamentata dall'art. 2469, comma 1 del c.c.², che prevede che "**le partecipazioni sono liberamente**

² L'art. 2469, primo comma del c.c. prevede che: "Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo".

trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo".

Per queste ragioni, è possibile limitare attraverso l'atto costitutivo la libera circolazione delle partecipazioni prevedendo una clausola di prelazione.

In buona sostanza, con la clausola di prelazione si può imporre al socio che intende vendere la propria quota di offrirla prima, allo stesso prezzo offerto dal terzo, agli altri soci.

Lo scopo della clausola è chiaro ed è quello di preservare la compagine sociale, evitando che entrino in società persone non conosciute dagli altri soci o non gradite.

Di conseguenza, in ipotesi di vendita ad un terzo è necessario verificare la presenza o meno nello statuto di una clausola di prelazione.

Se risulta, infatti, presente una clausola di prelazione occorre avvisare l'altro socio che è stato trovato un terzo acquirente, dimodoché il socio prelazionario possa scegliere se:

- esercitare la prelazione e diventare titolare del 100% del capitale sociale; ovvero
- non esercitare la prelazione e accettare il nuovo socio.

La covendita delle partecipazioni a un terzo

Un'ulteriore alternativa, a disposizione dei soci in stabile conflitto, per superare lo stallo decisionale è quella della contestuale vendita di tutte le loro partecipazioni a un terzo.

Tuttavia, questa eventualità è improbabile perché quando i soci litigano molto difficilmente riescono ad accordarsi per vendere a un terzo.

Nella realtà, infatti, solo uno dei soci è disposto a vendere, mentre l'altro non lo è.

Il problema del possibile stallo decisionale, però, potrebbe essere anticipato prevedendo delle specifiche clausole statutarie.

In particolare, si potrebbe introdurre al momento della redazione dello statuto societario una clausola, cosiddetta di covendita, che in presenza di uno stallo decisionale obbliga i soci a vendere allo stesso terzo.

Relativamente alle clausole di covendita osserviamo subito che nel nostro ordinamento non esiste né una definizione normativa e né una apposita disciplina che le regola.

Volendo, comunque, darne una definizione possiamo affermare che tramite la clausola di covendita³ due o più soci concordano che se uno dei soci intende vendere la propria partecipazione, il socio cedente può obbligare il secondo socio a vendere contestualmente al medesimo terzo acquirente anche la sua partecipazione a condizioni predefinite.

Rammendiamo, altresì, che le clausole di covendita riguardano la futura cessione delle partecipazioni sociali e più precisamente sono finalizzate a coordinare la futura vendita di più partecipazioni.

È noto che in linea di principio le partecipazioni sono liberamente cedibili e ciascun socio titolare di una partecipazione può procedere a vendere la propria a terzi, senza renderne conto agli altri soci.

Tuttavia, per diverse ragioni i soci nel momento in cui entrano in società possono decidere di legare la futura vendita dell'uno alla futura vendita dell'altro.

Pertanto, nella prassi sono state sviluppate clausole di vario genere che limitano, nell'interesse reciproco o quantomeno di una delle parti, la libera circolazione delle partecipazioni, obbligando i soci a covendere.

Ebbene, ritornando a noi e all'ipotesi dello stallo decisionale se è prevista una clausola di covendita tutti i soci possono superare il conflitto vendendo a un terzo le proprie partecipazioni.

Il recesso di uno dei soci

Se non è possibile vendere all'altro socio e se non è nemmeno possibile vendere a un terzo come può il socio che non vuole più far parte della società fuoriuscirne?

Si potrebbe rispondere che è possibile prendere in considerazione il diritto di recesso del socio.

³ Detta anche "clausola di trascinamento" in inglese "drag-along".

Tuttavia, bisogna considerare che il recesso non è sempre consentito “*ad libitum*”, ovvero a piacere.

Premesso ciò, osserviamo che nella Srl l'art. 2473 del c.c.⁴ regola il diritto di recesso del socio, ovvero un istituto:

- mediante il quale il socio può decidere volontariamente di uscire dalla società; e
- che consente al socio recedente di ottenere dalla vendita della sua quota di capitale un corrispettivo equivalente al valore della sua partecipazione.

Occorre aggiungere, poi, che le ragioni per cui un socio può recedere dalla società discendono dall'autonomia statutaria.

Al primo comma del citato art. 2473 del c.c. viene, infatti, stabilito che “***l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità***”.

A tal proposito si fa notare che molti statuti di Srl non si soffermano sull'aspetto del recesso. Soprattutto nelle piccole società gli statuti, predisposti in genere dal commercialista di fiducia, dal notaio rogante o da un avvocato risultano standardizzati e privi di specifiche clausole.

⁴ L'art. 2473 del c.c. dispone che: “L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione [...] alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”.

Pertanto, è lecito chiedersi se il socio può recedere liberamente dalla società in assenza di una apposta clausola statutaria.

La risposta è no o meglio il socio può recedere solo in presenza di particolari circostanze.

Così recita, infatti, la norma ***“in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma”***.

Dalla lettura della disposizione si ricava facilmente che il diritto di recesso del socio spetta solo a fronte di particolari eventi, che si ripercuotono profondamente sulla vita della società.

Oltre a queste ipotesi non esiste un diritto di recesso, salvo il caso della Srl a tempo indeterminato di cui diremo a breve.

Il diritto di recesso nella Srl costituita a tempo indeterminato

Come stabilito dal secondo comma dell’art. 2473 del c.c. ***“nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”***.

Ebbene, in questi casi si parla di recesso ***“ad nutum”*** (a piacere), ovvero di recesso che non richiede una specifica motivazione e non dipende da nessuna causa scatenante.

In pratica, il socio che non intende rimanere in società è libero di andarsene.

Di conseguenza, tornando a noi, solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, il socio in conflitto con l’altro socio può risolvere il contrasto esercitando il diritto di recesso. In tutti gli altri casi il socio rimane, invece, bloccato dentro la società.

L'Approfondimento

CU 2026 Lavoro autonomo – Provvigioni – Redditi diversi

PREMESSA

Con il Provvedimento del 15.01.2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo da utilizzare per la Certificazione Unica 2026.

L'invio telematico va effettuato entro il:

- 16.03.2026 per i redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo "occasionale", redditi diversi e locazioni brevi;
- 30.04.2026 (novità dal 2026), per i redditi di lavoro autonomo abituale, inclusi i redditi da provvigioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- 02.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato) per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Tra gli aspetti sostanziali, si ricorda che:

- per i redditi da locazioni breve, è obbligatorio l'indicazione del codice CIN, relativamente all'unità abitativa locata (già in vigore dal 2025);
- per i medesimi redditi e fino al 2025, il contribuente in possesso di non più di 4 immobili può optare, per uno di essi, per l'applicazione dell'aliquota "agevolata" del 21% relativamente alla cedolare secca;
- dal periodo d'imposta 2024, è venuto meno l'obbligo di certificazione relativamente ai compensi erogati a contribuenti minimi e forfetari, in virtù dell'obbligo di fatturazione elettronica ad essi imposto.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Con il Provvedimento 15.01.2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la Certificazione Unica 2026, relativa al 2025, da inviare all'Agenzia (Ordinaria) e consegnare al percipiente (Sintetica), nei termini di seguito riepilogati.

CU 2026	ADEMPIMENTO	TERMINE
Ordinaria	Invio all'Agenzia delle Entrate	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 16.03.2026 se relativa a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale (occasionale), redditi diversi e locazioni brevi; - entro il 30.04.2026 se relativa a redditi di <u>lavoro autonomo abituale, inclusi i redditi da provvigioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;</u> - entro il 02.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato) se relativa esclusivamente a redditi esenti o che non possono essere dichiarati con la dichiarazione precompilata.
Sintetica	Consegna al percipiente	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 16.03.2026; - entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di interruzione del rapporto di lavoro

La Certificazione Unica 2026 presenta una struttura analoga a quella dello scorso anno e va compilata dal sostituto d'imposta che nel 2025 ha erogato compensi riferiti a:

- redditi di lavoro autonomo, articolo 53, TUIR, assoggettati a ritenuta, articolo 25, D.P.R. 600/73;
- redditi diversi, articolo 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta articoli 25, D.P.R. 600/73 e 33, comma 4, D.P.R. 42/88. Relativamente ai compensi erogati ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi a direttori artistici di bande / cori con finalità dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

- provvigioni, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta, articolo 25-bis, D.P.R. 600/73;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva qualora il rapporto di lavoro sia di natura autonoma, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
- corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4% di cui all'articolo 25-ter, D.P.R. 600/73.

Ai fini della compilazione merita ricordare che:

- a seguito dell'abrogazione della lett. a) del comma 2 dell'articolo 53, TUIR, ad opera dell'articolo 3, D.L. 71/2024 è incluso nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo "abituale";
- in caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "Dati anagrafici" i dati relativi al defunto.

Diversamente, nel caso in cui la certificazione sia consegnata per attestare i redditi corrisposti agli eredi del percettore delle somme ai sensi dell'articolo 7, comma 3, TUIR:

- nella sezione "Dati anagrafici" vanno indicati i dati anagrafici dell'erede e nella parte riservata ai "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme", a campo 8 "Categorie particolari", va riportato il codice "Z - Eredi" (rilevabile dalla Tabella G "Categorie particolari" fornita in calce alle istruzioni);
- l'importo dei redditi erogati all'erede con le relative ritenute operate va indicato nella parte "Dati fiscali" della "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (rispettivamente, a campo 4 "Ammontare lordo corrisposto" e 9 "Ritenute a titolo d'acconto").

TIPOLOGIE REDDITUALI

Le tipologie reddituali sono suddivise in due elenchi:



- il primo, relativo alle tipologie reddituali che possono essere indicate nel Modello 730/2026 ed eventualmente nel Modello REDDITI 2026 PF. Con riguardo a tale elenco si evidenzia l'eliminazione delle causali "N2" e "N3", riferite lo scorso anno ai redditi derivanti da prestazioni sportive con contratto diverso da quello di lavoro subordinato / co.co.co. ai sensi del D.lgs. 36/2021 (Riforma dello sport), da cui deriva reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. a), TUIR, in vigore fino al 30.7.2024;
- il secondo relativo alle tipologie reddituali che:
 - o devono essere dichiarate esclusivamente nel Modello REDDITI 2026 PF;
 - o non vanno espresse in dichiarazione dei redditi in quanto assoggettate a tassazione "definitiva".

CAUSALE	TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE IN 730/2026 / REDDITI 2026 PF
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
D	Utili spettanti ai soci promotori / soci fondatori delle società di capitali.
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
L	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a

	esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio, eredi e legatari dell'autore / inventore).
L1	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, percepiti da soggetti che hanno acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
M	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere.
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
O	Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ma con obbligo presso ex Pals (Circolare INPS 16.5.2001, n. 104 - soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS).
O1	Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ma con obbligo presso ex Pals (Circolare INPS 16.5.2001, n. 104 - soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS).
V1	Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali a agente / rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari).

CAUSALE	TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE IN REDDITI 2026 PF OVVERO DA NON INDICARE
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
F	Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace-vice procuratori onorari.
J	Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alla cessione di tartufi
K	Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16, D.lgs. 40/2017
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche situate in Italia ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all'art. 15, comma 2, Accordo 26.10.2004.
Q	Provvigioni corrisposte ad agente-rappresentante di commercio monomandatario.
R	Provvigioni corrisposte ad agente-rappresentante di commercio plurimandatario.
S	Provvigioni corrisposte a commissionario.
T	Provvigioni corrisposte a mediatore.
U	Provvigioni corrisposte a procacciatore d'affari.
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.
V2	Redditi da prestazioni esercitate non abitualmente da incaricati alla vendita diretta a domicilio

W	Corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto per i quali è operata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73
ZO	Titolo diverso dai precedenti

In presenza di più compensi erogati al medesimo percipiente è possibile, alternativamente:

- sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno, numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

In caso di operazioni straordinarie che hanno comportato l'estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (ad esempio, fusione, scissione, scioglimento società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio, conferimento ditta individuale in società) e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più certificazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:

- la situazione riferibile "direttamente" al sostituto d'imposta;
- la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

GLI ALTRI DATI

A campo 4 "Ammontare lordo corrispettivo", come in passato, va indicato l'importo lordo del compenso corrisposto, al netto dell'IVA e del contributo integrativo destinato alle Casse professionali private.

In particolare, le istruzioni specificano che per i compensi identificati con il codice causale:

- "N" vanno indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito fino a 10.000 euro ai sensi dell'articolo 69, comma 2, TUIR (da riportate a campo 7);
- "A" vanno indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito fino a 15.000 euro ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 36/2021 (da riportare a campo 7).

Le predette modalità di compilazione vanno applicate anche nel caso in cui i compensi erogati non superano il limite di 10.000-15.000 euro.

Analogamente, a campo 4 va indicato l'intero importo corrisposto e a campo 7 la parte che non concorre alla formazione del reddito, anche nei casi in cui è applicata la normativa relativa ai cosiddetti impatriati.

A campo 6 "Codice" va indicato il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta.

CODICE	DESCRIZIONE
2	Compensi (compresi i relativi rimborsi spese) a docenti / ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) ex art. 44, DL n. 78/2010.
4	Compensi a lavoratori "impatriati" che hanno avviato un'attività d'impresa / lavoro autonomo, che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) ex art. 16, D.lgs. n. 147/2015.
6	Compensi a lavoratori "impatriati" che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%) ex art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
8	Compensi a lavoratori "impatriati" che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) ex art. 16, comma 5-bis, D.lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di

	cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
9	<p>Compensi a sportivi professionisti rientrati in Italia dal 30.4.2019 che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) ex art. 16, comma 5-quater, D.lgs. n. 147/2015.</p> <p>L'opzione per il regime agevolato in esame richiede il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile con le modalità stabilite con il DPCM 26.1.2021.</p>
13	<p>Compensi a lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) con esercizio dell'opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.</p>
14	<p>Compensi a lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%), con esercizio dell'opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.</p>
15	<p>Compensi a docenti / ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%), in quanto risultavano beneficiari al 31.12.2019 del regime per i docenti / ricercatori trasferiti in Italia ex art. 44, DL n. 78/2010 ed hanno esercitato l'opzione di cui al Provvedimento 31.3.2022.</p>
16	<p>Compensi percepiti dai lavoratori impatriati trasferiti in Italia dal 2024 che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50%), ex art. 5, commi 1, 2 e 3, D.lgs. n. 209/2023.</p>
17	<p>Compensi percepiti dai lavoratori impatriati trasferiti in Italia dal 2024, che</p>

	non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60%), ex art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209/2023.
20	Prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR per le quali l'art. 36, comma 6, D.lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport), prevede la non concorrenza alla base imponibile fino a € 15.000 annui.
21	Altri redditi non soggetti a ritenuta.
22	Redditi esenti / somme che non costituiscono reddito.
23	Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.lgs. n. 40/2017, esenti.
24	Somme erogate ai medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario non soggette a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica l'art. 4, comma 6-septies, DPR n. 322/98
25	Compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a soggetti in regime forfetario, per i quali non si applica l'art. 4, comma 6-septies, DPR n. 322/98
26	Compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime dei minimi, per i quali non si applica l'art. 4, comma 6-septies, DPR 322/98

LOCAZIONI BREVI

Per la compilazione della "Certificazione redditi – Locazioni brevi", riservata all'indicazione dei dati relativi alle locazioni brevi, disciplinate dall'articolo 4, D.L. 50/2017 si rammenta che:

- non sono richiesti i dati catastali dell'immobile oggetto del contratto. È stato introdotto già per il 2024 il campo "Codice CIN", collegato con l'obbligo di attribuzione del Codice identificativo nazionale (CIN) agli immobili destinati alle locazioni brevi, disposto dall'articolo 13-ter, D.L. 145/2023, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2024"
- ai sensi dell'articolo 1, comma 595, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), l'applicazione della cedolare secca (21%) alle locazioni brevi è consentita esclusivamente in caso di locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta e per un solo appartamento. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082, C.c.;
- per i contratti relativi alla stessa unità immobiliare stipulati dal medesimo locatore, i dati possono (facoltà) essere esposti in forma aggregata. In tal caso a campo 1 "N. contratti locazione" va riportato il numero dei contratti stipulati ai quali si riferiscono i dati dei campi successivi. Scegliendo di esporre i dati in forma analitica (non aggregata), il campo 1 "N. contratti locazione" non va compilato.

Ai fini della compilazione si ricorda, infine, che:

- se il corrispettivo percepito si riferisce a più annualità (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) vanno compilati 2 distinti rigi, riportando in ciascun rigo, i giorni di locazione (campo 5) e l'importo (campo 19) relativi all'anno indicato a campo 4;
- è necessario considerare che i redditi derivanti da locazione breve costituiscono:
 - o redditi fondiari per il locatore proprietario-titolare di un diritto reale sull'immobile, per i quali si applica il principio di competenza. Pertanto, in presenza di un contratto che ricomprende sia giorni del 2025 che del 2026, vanno compilati 2 rigi, il primo per i giorni di locazione ricadenti nel 2025 ed il secondo per i giorni di locazione del 2026;
- redditi diversi per il locatore comodatario-sublocatore, per i quali va applicato il principio di cassa. In tal caso va barrato il campo 21 "Locatore non proprietario" e a campo 4 può essere indicato soltanto "2025". Ciò comporta che, per un contratto "a cavallo" 2025 - 2026, la certificazione va compilata dando rilevanza all'anno in cui l'affitto è stato pagato. Conseguentemente, se l'affitto è stato pagato nel 2025 va indicato nella CU 2026, esponendo in un unico rigo l'intera durata del contratto e l'intero importo percepito.

Di seguito, lo schema di CU 2026 riferito alle locazioni brevi.

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5			
Comune						Provincia (sigla) 7	Codice comune 8
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9						Indirizzo	
Sez. Urb./Comune Cat. 14		Foglio 15	Particella 16	Subalterno 18	Importo corrispettivo 19		
Ritenuta operata 20		Locatore non proprietario 21		Codice CIN 22			

Il campo 22 "Codice CIN" si riferisce al codice CIN attribuito all'immobile locato.

L'Approfondimento

La proroga dei bonus edili nella Legge di bilancio

Nel Paese delle proroghe viviamo continuamente una evoluzione normativa che risente delle ristrettezze del bilancio annuale e pluriennale. Il Legislatore, quindi, dapprima stabilizza le aliquote di detrazione per gli interventi edilizi nelle misure del 36% per i proprietari ed i titolari di un diritto reale di godimento e del 30% per gli altri, per poi incrementarle in base alle disponibilità di bilancio.

Questo modus operandi si è manifestato anche quest'anno. Infatti il Legislatore ha prorogato le previsioni del 2025, salvo alcune rettifiche di cui parleremo.

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 22, della Legge 199/2025, la Finanziaria per il 2026 mantiene invariato il quadro normativo vigente per il 2025 in materia di bonus edilizi. La Manovra estende per l'intero anno 2026 il regime fiscale agevolato previsto fino al 2025, applicabile agli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi antisismici (Sismabonus). Inoltre, viene prorogato anche per il 2026, alle stesse condizioni previste per il 2025, il cosiddetto bonus mobili. Al contrario, non proroga le agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

LEGGE 2025: GLI INTERVENTI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 55 L. 207/2024) stabiliva che le agevolazioni fiscali per Ecobonus, riqualificazione edilizia e Sismabonus si applicano alle spese documentate sostenute nel 2025, 2026 e 2027, con una detrazione fissa:

- 36% per le spese del 2025;
- 30% per le spese del 2026 e 2027.

Prevedeva altresì una maggiorazione delle aliquote sopra menzionate per le prime case: la detrazione sarà aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 (anziché il 36%) e al 36% per gli anni 2026 e 2027 (anziché il 30%).

Rammentiamo, però, la necessità di essere proprietari dell'immobile o avere un diritto reale di godimento sullo stesso. Pertanto il semplice detentore o il familiare convivente del proprietario (privo di un diritto reale di godimento), non avrà diritto all'incremento.

La Legge di Bilancio 2025 ha fissato limiti alle detrazioni IRPEF per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro, validi dal 1/1/2025 anche per gli interventi trattati in questo dossier (articolo 1, comma 10). Il tetto detraibile varia in base al reddito e al numero di figli a carico.

PRECISAZIONI DEL FISCO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di Bilancio 2025 ha modificato i termini e le aliquote di detrazione, introducendo regimi più vantaggiosi per le abitazioni principali. Le nuove aliquote si applicano a tutti gli interventi agevolati, inclusi quelli su parti comuni condominiali o combinati con riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica. Restano invariati i limiti di detrazione e di spesa per singola unità immobiliare secondo l'articolo 14, DL 63/2013.

La detrazione è del 50% se le spese sono sostenute da chi ha un diritto di proprietà o godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale. La maggiorazione si applica solo se:

- il contribuente possiede un diritto di proprietà (inclusa la nuda proprietà e la superficie) o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- l'immobile è usato come abitazione principale.

In merito, l'Amministrazione finanziaria precisa che per l'attribuzione della maggiorazione, restando invariati tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile, occorre che, relativamente alle spese sostenute a decorrere dal 1/1/2025 per i suddetti interventi, il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento dell'avvio dei lavori oppure al momento del sostenimento della spesa, qualora quest'ultimo sia antecedente.

Considerata la restrizione introdotta dalla normativa, che interessa esclusivamente i proprietari o possessori dell'immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell'immobile (ad esempio il locatario o il comodatario) hanno la possibilità di beneficiare della detrazione nelle misure stabilite (36% e 30%), purché siano rispettate tutte le ulteriori condizioni richieste.

Ai fini dell'applicazione della detrazione con aliquota maggiorata, rientra nella relativa definizione anche l'unità immobiliare destinata a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado, come previsto dall'articolo 5, comma 5, TUIR). Si precisa tuttavia che, qualora si presenti la possibilità di scegliere tra due immobili, uno utilizzato come dimora abituale del contribuente e l'altro come dimora abituale di un familiare, secondo l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, si dovrà considerare esclusivamente l'immobile adibito a dimora abituale dal titolare, prescindendo dal fatto che il secondo immobile sia destinato alla dimora abituale di un familiare.

CONFERMA DELLE DETRAZIONI NEL 2026

A seguito degli ultimi cambiamenti, la Legge di Bilancio 2026 ha nuovamente modificato il DL 63/2013, stabilendo che anche per il 2026 le detrazioni edilizie seguiranno la disciplina più favorevole prevista per il 2025, cioè saranno applicate le aliquote del 36% e 50%. In questo modo, l'introduzione delle aliquote ridotte del 30% e 36% viene posticipata al 2027. Dal punto di vista generale, queste disposizioni confermano il ritorno a un sistema di incentivi strutturali, ordinari e programmabili, ormai privo della possibilità di cessione o sconto, anche se inserite, ancora una volta, in un unico comma all'interno di un articolo molto lungo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA		
2026	Abitazione principale 50%	Altre abitazioni 36%
2027	Abitazione principale 36%	Altre abitazioni 30%

La modifica dell'articolo 16-ter TUIR prevede che chi ha un reddito superiore a 200.000 euro vedrà ridotta di euro 440 la detrazione fiscale del 19% per alcune spese, escluse quelle

sanitarie, le donazioni ai partiti politici e le assicurazioni contro calamità. I benefici con aliquote superiori al 19%, come i bonus edilizi, non sono soggetti a questa riduzione.

DETRAZIONE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'articolo 16 del DL 63/2013 relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia è stato modificato. In particolare, la proroga estende anche all'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione, fissata al 36%, applicabile alle spese sostenute per gli interventi previsti dal medesimo comma 1.

- Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
- Per le spese documentate relative agli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (ad eccezione di quelle per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili), si riconosce una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% per gli anni 2025 e 2026 e al 30% per l'anno 2027, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
- Nel rispetto del suddetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese sostenute nei primi due anni e al 36% per l'anno 2027, qualora tali spese siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale.

Dal 2028 al 2033 la detrazione per recupero edilizio sarà del 30% con un limite di spesa di euro 48.000. Salvo modifiche normative, dal 2034 l'aliquota tornerà al 36%.

DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

L'articolo 14, comma 3-quinquies del DL 63/2013, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2026. In seguito a tali modifiche:

- la detrazione prevista dal presente articolo si applica anche alle spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, fatta eccezione per le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie

alimentate esclusivamente da combustibili fossili. La detrazione è fissata, per tutte le tipologie di interventi agevolati, al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nel 2027.

- Inoltre, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese per il 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per il 2027, qualora le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativamente a interventi sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Si segnala che gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono generalmente ammissibili anche nell'ambito della detrazione prevista per il recupero edilizio come stabilito dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, attualmente applicabile in modo continuativo e senza limiti temporali.

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)

L'articolo 16, comma 1-septies.1 DL 63/2013, modificato dalla Legge di Bilancio 2025, disciplina le detrazioni fiscali per interventi antisismici:

- Le spese documentate sostenute nel 2025, 2026 e 2027 usufruiscono di una detrazione fissa del 36% (anni 2025-2026) e 30% (anno 2027) per tutte le tipologie di interventi agevolati.
- Se le spese sono sostenute dai proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali, la detrazione sale al 50% (anni 2025-2026) e 36% (anno 2027).

BONUS MOBILI

L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, conferma che:

- chi usufruisce della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, può detrarre dall'imposta lorda anche le spese aggiuntive documentate per mobili e grandi elettrodomestici acquistati dal 2022 al 2026 (classe almeno A per forni, E per

lavatrici/lavasciuga/lavastoviglie, F per frigoriferi/congelatori), destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

- la detrazione, suddivisa in dieci rate annuali uguali, è pari al 50% delle spese sostenute, fino a 10.000 euro per il 2022, 8.000 euro per il 2023, 5.000 euro per il 2024-2026.
- è necessario che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati dal 1° gennaio dell'anno precedente all'acquisto.

In breve, nel 2026 sarà possibile ottenere agevolazioni sulle spese per mobili ed elettrodomestici solo se i lavori di recupero edilizio o antisismici sono iniziati dopo il 1° gennaio 2025. L'importo detraibile è del 50%, fino a un massimo di 5.000 euro.

SUPERBONUS

L'articolo 1, comma 56, della Legge di Bilancio 2025 ha apportato modifiche all'art. 119 del DL 34/2020 in materia di Superbonus, introducendo il nuovo comma 8-bis.2. Quest'ultimo prevede che la detrazione pari al 65% di cui al comma 8-bis, primo periodo, riferita alle spese sostenute nel 2025, sia riservata esclusivamente agli interventi già avviati o per i quali, entro il 15 ottobre 2024, risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, qualora gli interventi siano diversi da quelli eseguiti dai condomini;
- sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e sia stata presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, qualora gli interventi siano effettuati dai condomini;
- sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, nei casi in cui gli interventi richiedano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

La Legge di Bilancio 2026 non prevede proroghe o modifiche al Superbonus, valido solo per spese sostenute fino al 31/12/2025.

Il DL 95/2025 ha esteso le regole per gli interventi in zone sismiche se la richiesta di contributo è stata presentata dal 30/3/2024, ma il beneficio si ottiene solo scegliendo la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il DDL iniziale prevedeva anche la proroga della

detrazione del 110% per lavori su immobili danneggiati dal sisma in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tramite un nuovo comma all'articolo 119 del DL 34/2020.

Nella versione definitiva, la proroga non è prevista. Infatti, secondo la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 616, L. 199/2025), il legislatore stabilisce che, per completare la ricostruzione delle case private distrutte o danneggiate dai terremoti avvenuti dal 1° aprile 2009 nei comuni colpiti e dichiarati in stato di emergenza, i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono autorizzare un aumento dei contributi previsti per la ricostruzione, entro i limiti delle risorse definite nell'allegato III-quater della legge.

- Questo incremento serve a coprire le spese eccedenti rispetto ai contributi concessi per la ricostruzione privata, riguardanti le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a raggiungere il costo totale degli interventi rimasto a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento delle opere interessate dall'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura.
- Sono escluse dal contributo tutte le unità immobiliari costruite, anche solo parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistico-ambientali, salvo che sia intervenuta una sanatoria.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

La detrazione del 75% prevista dall'articolo 119-ter del DL 34/2020, riguarda le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Era previsto il rispetto dei requisiti fissati dal DM 14 giugno 1989 n. 236.

Questo incentivo è rimasto valido fino al 2025, in quanto la Legge di Bilancio del 2026 (L. 199/2025) non prevede alcuna proroga e quindi l'agevolazione non sarà disponibile per le spese sostenute dal 2026.

LA FINANZIARIA DEL 2026

Volendo proporre una breve sintesi dei bonus edilizi diversi dal Superbonus che il Legislatore ha proposto per il 2026 ed il 2027 (per quest'ultimo anno potremmo dire "salvo proroghe"), potremo sintetizzarla come segue:

SCADENZA BONUS (Legge di bilancio 2026 - L.199/2025)		
TIPOLOGIA	2026	2027
Bonus ristrutturazione	50% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale	36% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale
	36% per le seconde case	30% per le seconde case
Ecobonus	50% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale	36% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale
	36% per le seconde case	30% per le seconde case
Sismabonus	50% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale	36% solo per l'abitazione principale con proprietà o diritto reale
	36% per le seconde case	30% per le seconde case
Bonus mobili	50% con massimale di spesa pari a 5.000 euro	non previsto
Bonus Barriere Architettoniche	non previsto	non previsto
Bonus verde	non previsto	non previsto

Partendo da quanto esposto nella tabella, vediamo di analizzare le previsioni dei bonus contenuti nella legge di bilancio per il 2026.

BONUS UNICO

La Legge di Bilancio 2026 conferma integralmente il quadro normativo vigente in materia di bonus edilizi per l'anno 2025. La manovra proroga, per tutto il 2026, il regime fiscale agevolato già previsto fino al 2025 relativamente agli interventi edilizi volti all'efficientamento energetico (ecobonus), alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi antisismici (sismabonus).

Contestualmente, viene estesa anche per il 2026, alle medesime condizioni dell'anno precedente, la disciplina del cosiddetto bonus mobili.

- **Bonus ristrutturazione** (articolo 16, comma 1, DL 63/2013): per le spese sostenute nel corso del 2026 in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, sarà possibile beneficiare della detrazione nella misura del 50% o del 36%, secondo quanto previsto per il 2025. La riduzione della percentuale di detrazione al 36%-30% è pertanto posticipata al 2027;
- **Risparmio energetico** (articolo 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013): analogamente, per quanto concerne gli interventi finalizzati al risparmio o alla riqualificazione energetica realizzati nel 2026, resta applicabile la detrazione prevista nella misura del 50% ovvero del 36%, come disposto per il 2025. L'applicazione delle aliquote ridotte (36%-30%) decorre dal 2027;
- **Sismabonus** (articolo 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013): anche per le spese effettuate nel 2026 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico è riconosciuta la detrazione nella misura del 50% o del 36%, secondo i criteri vigenti per il 2025; la riduzione della detrazione a 36%-30% è rinviata al 2027. Si ricorda inoltre che, per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, anziché 5.
- **Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza** (articolo 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR): la detrazione del 50% resta valida anche per la sostituzione con generatori a gas di ultima generazione, incluse le spese sostenute nel 2026.

La caldaia unica alimentata a combustibili fossili è stata esclusa, a partire dal 2025, da qualsiasi agevolazione fiscale (recupero edilizio, riqualificazione energetica, Superbonus) legata alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con tale tipologia.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l'esclusione non si applica ai microcogeneratori alimentati da combustibili fossili, alle pompe di calore ad assorbimento a gas, né ai sistemi ibridi composti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e appositamente progettati per funzionare in sinergia, come previsto dal DM 6.8.2020.

Bonus mobili. La manovra conferma il Bonus mobili anche per il 2026, estendendo l'agevolazione alle spese effettuate nel 2025, con lo stesso limite massimo detraibile di 5.000 euro previsto per quell'anno. In particolare:

- la detrazione deve essere suddivisa tra i beneficiari in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta per il 50% delle spese sostenute;
- viene calcolata su un totale che non può superare i 5.000 euro.

La detrazione è concessa se i lavori di recupero edilizio sono iniziati dal 1° gennaio dell'anno precedente all'acquisto. Ciò significa che per le spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuate nel 2026, è necessario che l'intervento edilizio deve essere iniziato dopo il 1/1/2025. La regola è comunque quella che i mobili ed i grandi elettrodomestici devono arredare l'immobile nel quale è stato effettuato l'intervento edilizio. La seconda precisazione è che per aver diritto a questa agevolazione deve trattarsi di un intervento di ristrutturazione edilizia e non un ecobonus.

Infine, se gli interventi avvengono o proseguono nell'anno precedente, il limite di spesa si riduce delle spese già detratte. Per ottenere la detrazione su mobili ed elettrodomestici, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, carta di debito o credito.

Bonus barriere architettoniche. L'articolo 119-ter del DL 34/2020 consentiva fino al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, relative esclusivamente a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici conformi ai requisiti del DM n. 236/89. La Legge di Bilancio 2026 non prevede alcuna proroga della suddetta agevolazione, che pertanto non sarà applicabile alle spese sostenute dal 2026.

Bonus verde. Anche per il 2026 è confermata la cancellazione del Bonus verde, analogamente a quanto previsto per il 2025.

Cessione del credito. Con la Manovra 2026 viene confermato il venir meno delle opzioni relative allo sconto in fattura o cessione del credito per i bonus menzionati.

LIMITE DI SPESE DETRAIBILI

La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto che, qualora il contribuente possieda un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l'ammontare massimo delle spese detraibili dipende dalla composizione familiare. Questa regola è valida anche per il 2026.

La previsione normativa inerente la limitazione della detrazione prevede che l'ammontare massimo di spese e oneri detraibili è calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.

L'importo base è pari a:

- 14.000 € se il reddito complessivo è maggiore di 75.000 ma inferiore a 100.000 euro;
- 8.000 € se il reddito complessivo è maggiore di 100.000 euro.

Il coefficiente è pari a:

- 0,50 per chi non ha figli a carico;
- 0,70 per coloro che hanno 1 figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 in presenza di 2 figli fiscalmente a carico;
- 1 con 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.

Volendo esemplificare, gli importi massimi delle spese che si trasformano in credito d'imposta saranno i seguenti:

1. Per i soggetti con un reddito complessivo tra 75.000 e 100.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili è pari a:
 - 14.000 euro con 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico;
 - 11.900 euro con 2 figli fiscalmente a carico;

- 9.800 euro con 1 figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro senza figli fiscalmente a carico.

2. Per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 100.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili è pari a:

- 8.000 euro con 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico;
- 6.800 euro con 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro con 1 figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro senza figli fiscalmente a carico.

Il dato normativo precisa che per le spese edilizie che si spalmano su più annualità, si deve considerare solamente la "quota" annua.

Inoltre ricordiamo che sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c) Tuir;
- le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, 2ª parte del primo periodo, e c. 9-ter del D.L. 3/2015.

Ulteriore abbattimento delle detrazioni

Secondo l'articolo 1, comma 4, Legge n. 199/2025, le spese dei bonus edilizi sono escluse dal nuovo limite previsto dal comma 5-bis dell'articolo 16-ter del TUIR, che riduce di 440 euro la detrazione sulle spese 2026 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Tale taglio si applica solo alle detrazioni del 19%, escluse quelle sanitarie (articolo 15, comma 1, lett. c, TUIR), alle donazioni ai partiti politici e ai premi assicurativi contro calamità (articolo 119, comma 4, DL 34/2020).

Le prossime scadenze



16 febbraio 2026

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 4^a rata del contributo fisso minimo per il 2025.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

Termine di versamento, in unica soluzione o della 1^a rata, dei premi per il saldo 2025 e l'acconto 2026 e per la comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte, esclusivamente con modalità telematica.

IVA - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

20 febbraio 2026

ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2025.

25 febbraio 2026

IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

28 febbraio 2026

INPS – REGIME FORFETARIO

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfetario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 -

Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfetario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Mess. Inps15/2019).

INAIL – RIDUZIONE DEL PREMIO

Termine di invio online della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

INAIL – DENUNCIA

Termine di presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.

IVA – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2025.

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURA ELETTRONICA

Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2025.
